

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (77)557**

**Vol. 1977/0182**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(77) 557 def.

Bruxelles, 10 novembre 1977

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sotto-voce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza della Turchia  
(anno 1978)

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

## RELAZIONE

1. In seguito alle negoziazioni condotte con la Turchia per adeguare l'accordo di associazione di questo paese con la Comunità ed il Protocollo addizionale in relazione all'adesione dei nuovi Stati membri, la Comunità ha firmato ad Ankara, il 30 giugno 1973, un Protocollo complementare che entrerà in vigore dopo la sua ratifica.

In tale attesa la Comunità ha concluso un accordo interinale, la cui validità è limitata in principio al periodo che precede l'entrata in vigore di detto Protocollo complementare, allo scopo di rendere applicabili, dal 1° gennaio 1974, alcune disposizioni del Protocollo relative agli scambi di merce.

Non è attualmente possibile sapere se le misure tariffarie previste da questi accordi in favore della Turchia debbano essere accordate, per il 1978, sulla base del Protocollo complementare o dell'accordo interinale, la cui validità dovrà essere prorogata.

Le proposte dei regolamenti allegati sono basate sull'accordo interinale e dovrebbero quindi essere modificate qualora il Protocollo complementare entrasse in vigore il 1° gennaio 1978 al più tardi.

2. Il protocollo complementare e l'accordo interinale succitati prevedono, in particolare per i prodotti tessili, l'apertura dei seguenti contingenti tariffari comunitari annuali, alle condizioni citate a fianco di ciascuno :

<u>N. della tariffa doganale comune</u>	<u>Designazione delle merci</u>	<u>Volume annuo del contingente</u>	<u>Dazio del contingente</u>
55.05	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	390 tonnellate	riduzione del 75 %
55.09	Altri tessuti di cotone	1.390 tonnellate	riduzione del 75 %

Fissano inoltre per tali prodotti la ripartizione dei volumi contingentali annui tra gli Stati membri. La ripartizione è la seguente:

Filati di cotone (posizione 55.05)

Comunità nella sua composizione originaria	300 tonnellate
Danimarca	40 tonnellate
Irlanda	10 tonnellate
Regno Unito	40 tonnellate

Altri tessuti di cotone (posizione 55.09)

Comunità nella sua composizione originaria	1.000 tonnellate
Danimarca	20 tonnellate
Irlanda	10 tonnellate
Regno Unito	360 tonnellate

3. Poiché l'articolo 14 del Protocollo complementare prevede una simile ripartizione per un periodo che si chiude il 1° luglio 1977, l'accordo interinale non fissa alcun limite all'applicazione di questa ripartizione speciale, cosa che può giustificarsi nella validità iniziale limitata dell'accordo interinale che rende anticipatamente applicabili alcune disposizioni del Protocollo complementare.

Il 1° luglio 1977, scadenza del periodo di transizione previsto dall'atto di adesione, ha indotto la Commissione ad esaminare con cura il problema di questa ripartizione, ed a proporre quindi l'instaurazione di un regime comune di gestione dei succitati contingenti tariffari comportante, in ogni caso, l'apertura di un volume contingentale unico, ripartito tra gli Stati membri secondo i criteri abituali e la costituzione di una riserva comunitaria unica, aperta a tutti gli Stati membri.

4. Un altro problema riguarda i volumi dei contingenti da aprire per l'anno 1978, in considerazione della decisione presa dal Consiglio d'Associazione nel giugno 1973 di assicurare alla Turchia un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai paesi beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate.

Dato che le decisioni relative al regime applicabile nei confronti dei paesi in via di sviluppo saranno prese solamente ad una data piuttosto avanzata dell'anno in corso, la presente proposta della Commissione relativa al 1978 si basa, per il calcolo dei volumi contingentali, sulla proposta stabilita dalla Commissione nel campo delle preferenze tariffarie generalizzate.

I volumi proposti sono quindi identici a quelli stabiliti per il 1977, e dovranno essere ritoccati qualora la decisione finale adottata nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate non corrispondesse alla proposta delle Commissioni.

5. Per quanto concerne i dati economici che permetteranno di formulare le chiavi di ripartizione da proporre per i contingenti tariffari in questione, è opportuno notare che queste devono in particolare basarsi sulle importazioni degli Stati membri, anteriori e prevedibili, specificatamente originarie o in provenienza dalla Turchia per le categorie di prodotti considerati.

E' così che è stato possibile determinare per gli anni dal 1974 al 1976 i dati adeguati, senza peraltro poterne necessariamente dedurre, a causa dell'irregolarità nelle importazioni constatata in tali anni di riferimento, validi elementi di apprezzamento. E' per questa ragione che, come è in uso altrove, i volumi contingentali sono stati divisi in due parti di cui la prima è ripartita tra gli Stati membri mentre la seconda costituisce una riserva destinata a coprire eventuali bisogni supplementari che dovessero manifestarsi negli Stati membri.

6. La proposta di regolamento relativa ai prodotti tessili prevede un unico modo di gestione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare "au fur et à mesure".

REGOLAMENTO (CEE) \_\_\_\_\_ DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (anno 1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all'accordo istitutivo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sia al protocollo addizionale<sup>(1)</sup>, la Comunità si è impegnata — in un accordo interinale<sup>(2)</sup> la cui validità è limitata al periodo che precede l'entrata in vigore del protocollo complementare e applicabile fino al 31 dicembre 1974, ma rinnovato per il 1978 alle condizioni previste all'articolo 13 — a mettere in applicazione determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci; che ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interinale, che modifica l'articolo 1 dell'allegato 2 del protocollo addizionale, la Comunità deve accordare una riduzione del 75 % dei dazi doganali applicabili all'importazione di alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia, nei limiti di contingenti tariffari comunitari annui pari rispettivamente a 390 tonnellate per i filati di cotone e a 1 390 tonnellate per i tessuti di cotone; che il precitato articolo 6 stabilisce come segue la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari in questione:

— per i filati di cotone:

300 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria,

40 tonnellate per la Danimarca, 10 tonnellate per l'Irlanda e 40 tonnellate per il Regno Unito;

<sup>(1)</sup> GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 277 del 3. 10. 1973, pag. 2.

— per i tessuti di cotone:

1000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria,

20 tonnellate per la Danimarca, 10 tonnellate per l'Irlanda e 360 tonnellate per il Regno Unito;

che l'articolo 14 del predetto protocollo complementare prevede una ripartizione del genere dei contingenti tariffari tra la Comunità originaria e i tre nuovi Stati membri solo fino al 1° luglio 1977; che inoltre, in seguito alla scadenza del periodo di transizione previsto all'articolo 39 dell'atto di adesione, è necessario instaurare un regime comune di gestione dei suddetti contingenti tariffari comportante in ogni caso l'apertura di un volume contingenziale unico ripartito tra tutti gli Stati membri secondo i criteri abituali e la costituzione di una unica riserva comunitaria aperta a tutti gli Stati membri;

considerando che è inoltre opportuno prevedere a titolo provvisorio e per questi prodotti un adeguamento dei vantaggi tariffari consistente in una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune e in aumenti dei volumi contingenziali;

; che i volumi contingenziali da aprire per il 1978 ammontano pertanto a 1 026 tonnellate per i filati di cotone e a 2 415 tonnellate per gli altri tessuti di cotone;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato 2 del protocollo addizionale, in connessione con l'articolo 2 dell'accordo interinale, la Comunità deve applicare, in particolare per il 1978, una riduzione parziale sui dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi per quanto concerne i tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini (esclusi i tappeti fatti a mano) importati in provenienza dalla Turchia; che è inoltre opportuno migliorare detto vantaggio tariffario, a titolo provvisorio, sospendendo totalmente i dazi applicabili ai prodotti in questione entro il limite di un contingente tariffario comunitario fissato a 185 tonnellate per il 1978, ripartito secondo le stesse percentuali adottate per il 1977;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso ai predetti contingenti e l'applicazione ininterrotta dei tassi per essi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che

un sistema di utilizzazione di detti contingenti, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti riguardo ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato; che malgrado l'esiguo fabbisogno di importazioni in provenienza dalla Turchia dei prodotti considerati, posto in evidenza dai dati statistici per la maggior parte degli Stati membri, conviene salvaguardare il carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri;

considerando che,

nel corso dei tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni dei singoli Stati membri, in provenienza dalla Turchia, hanno registrato la seguente evoluzione:

	1974		1975		1976	
	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %
<u>Filati di cotone</u>						
Benelux	7.000	27,76	4.255	14,13	13.648	18,31
Danimarca	0	0	127	0,42	13	0,02
Germania	6.333	25,11	14.196	47,15	25.000	33,54
Francia	1.806	7,16	1.044	3,47	2.389	3,21
Irlanda	34	0,13	0	0	145	0,19
Italia	6.690	26,53	7.999	26,57	30.019	40,28
Regno Unito	3.357	13,31	2.485	8,26	3.319	4,45
	25.220		30.106		74.533	
<u>Altri tessuti di cotone</u>						
Benelux	1.000	53,70	948	64,33	535	17,38
Danimarca	2	0,11	11	0,75	36	1,17
Germania	456	24,49	151	10,25	1.100	35,74
Francia	194	10,42	95	6,45	481	15,63
Irlanda	0	0	0,5	0,03	1	0,03
Italia	210	11,28	244	16,56	835	27,13
Regno Unito	0	0	24	1,63	90	2,92
	1.862		1.473,5		3.078	

Considerando che,

tenuto conto dei suddetti elementi e della prevedibile evoluzione dei mercati dei prodotti in questione nel corso del 1978, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono essere approssimativamente stabilite come segue:

	Filati di cotone	Altri tessuti di cotone
Benelux	16,16	20,08
Danimarca	8,71	1,80
Germania	35,86	15,05
Francia	4,29	22,55
Irlanda	2,27	0,92
Italia	23,99	7,50
Regno Unito	8,72	32,10

considerando che, per tener conto dell'incerta evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri, occorre dividere in due parti i volumi contingentali, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo, con la seconda parte, una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa dei volumi contingentali;

Considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che le singole riserve lo consentano; che tutte le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter seguire il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di una delle quote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro provveda a riversarne una determinata percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di uno dei contingenti comunitari resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e quindi ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978 sono aperti nella Comunità dei contingenti tariffari comunitari, applicabili ai prodotti indicati qui appresso, in provenienza dalla Turchia, entro i limiti indicati a fronte di ciascuno di essi:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
55.05	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	1 026 tonnellate
55.09	Altri tessuti di cotone	2 415 tonnellate
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati ex A. di lana o di peli fini, esclusi i tappeti fatti a mano	185 tonnellate

2. I dazi della tariffa doganale comune sono sospesi totalmente nel limite di detti contingenti tariffari.

Articolo 2

1. Una prima parte di ogni volume indicato all'articolo 1, paragrafo 1, che ammonta a 792 tonnellate per i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, a 1.947 tonnellate per gli altri tessuti di cotone e a 151 tonnellate per i tappeti di lana o di peli fini, è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1978, ammontano ai seguenti quantitativi:

Stati membri	N. della tariffa doganale comune		
	55.05	55.09	ex 58.01 A
Benelux	128	391	14
Danimarca	69	35	14
Germania	284	293	36
Francia	34	439	26
Irlanda	18	18	2
Italia	190	146	18
Regno Unito	69	625	41
	792	1.947	151

2. La seconda parte dei singoli volumi contingentali, pari rispettivamente a 234, 468 e 34 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

### *Articolo 3*

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, una volta esaurita una delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale.

3. Se, una volta esaurita una delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni di cui sopra, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

### *Articolo 4*

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1978.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono nella riserva, entro il 1° ottobre 1978, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1978 superi il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare quantità superiori se vi è motivo di ritenere che queste possano rimanere inutilizzate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1978 il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1978 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve.

#### Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1978, dell'entità di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per garantire agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote che sono state loro assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le modalità indicate al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione gli Stati membri informano quest'ultima delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

IL Presidente